

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania

*[notificata con il numero C(2007) 5914]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B nel caso sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia.
- (2) La Romania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo rurale sul suo territorio, nel distretto di Tulcea, e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B previste dall'articolo 4 di detta decisione.

- (3) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Romania ed ha appurato che la delimitazione delle aree A e B istituite dall'autorità competente di quel paese si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B della Romania e determinare la durata di tale regionalizzazione.
- (4) La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettificata pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/731/CE (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 28).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1. Alla parte A è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Denominazione	
RO	ROMANIA			31.12.2007»
	Zona di protezione	00038	1. Murighiol	
	Zona di sorveglianza	00038	1. Dunavatu de Jos 2. Dunavatu de Sus 3. Colina 4. Plopu 5. Sarinasuf 6. Mahmudia	

2. Alla parte B è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Denominazione	
RO	ROMANIA	00038	Distretto di Tulcea	31.12.2007»